D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1048
Modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati A e B della l.r. 5/2010, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2012

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo III «La Valutazione di impatto ambientale» e il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo», e s.m.i.;

Richiamato in particolare:

- il comma 7 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006 laddove si dispone che: «…..Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde;
- il comma 7 dell'art. 252 laddove si dispone che: «……Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.»;

Dato atto pertanto che nel caso di intervento all'interno di un Sito di Interesse Nazionale, la procedura di VIA sia da ricomprendersi nell'ambito del procedimento di bonifica mentre per gli interventi di bonifica di competenza regionale il provvedimento di approvazione del progetto «sostituisce» il parere relativo alla valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 32 della l.r. 18 aprile 2012 n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione»;

Richiamato in particolare il comma 2 del predetto articolo, che prevede la determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità procedurali per l'applicazione dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, ai fini dell'effetto sostitutivo relativo alla valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 5 «Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati» della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30: «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2007;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5: «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Vista la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1: «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visto il r.r. 21 novembre 2011, n. 5: «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Richiamato l'art. 196 del d.lgs 152/2006 che riserva alle regioni nel rispetto della normativa statale vigente, la possibilità di redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione di progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione e l'art. 17 della l.r. 26/2003 che prevede l'emanazione da parte della Regione, di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio e di strumenti di supporto alle decisioni;

Ritenuto necessario definire le modalità applicative delle procedure per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati A e B della l.r. 5/2010 al fine di disporre di un criterio e di un metodo unico a cui fare riferimento e per fornire altresì agli operatori del settore e agli Enti interessati un utile strumento operativo di semplificazione e di supporto alle decisioni, con lo scopo di ordinare e chiarire la procedura;

Ritenuto pertanto di approvare, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2012 le modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, come da allegato al presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2012 le modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, come da allegato al presente provvedimento;

2. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI CHE PREVEDANO OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) ED A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A., DI CUI AGLI ALLEGATI A E B DELLA L.R. 5/2010 AL FINE DI FORNIRE AGLI OPERATORI DEL SETTORE E AGLI ENTI INTERESSATI UN UTILE STRUMENTO OPERATIVO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI, IN OTTEMPERANZA AL COMMA 2 DELL'ART. 32 DELLA L.R. 7/2012.

1. Progetti di bonifica di Siti di Interesse Nazionale

Qualora siano previste opere di cui agli Allegati A e B della l.r. 5/2010, le conseguenti valutazioni ambientali sono svolte nella medesima istruttoria tecnico/amministrativa di approvazione dei progetti di bonifica relativi ai Siti di Interesse Nazionale [S.I.N.], in capo al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto di bonifica deve essere corredato degli elaborati idonei alla quantificazione degli impatti generati dalle attività in progetto riportate al precedente capoverso, nonché le principali azioni mitigative previste.

Gli elaborati devono essere redatti secondo le indicazioni del comma 3) dell'All. VII della Parte Seconda del 152/2006 e con i contenuti minimi previsti dall'art. 22 del d.lgs. medesimo – con la sintesi non tecnica.

L'istanza depositata per l'approvazione del progetto di bonifica deve indicare se la richiesta circa l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale [V.I.A./verifica di V.I.A.] sia da riferirsi per uno o più opere.

L'Autorità Competente in materia di V.I.A., individuata in base agli Allegati A e B della l.r. 5/2010, rende il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente per l'approvazione del progetto di bonifica.

Al fine di garantire le forme di pubblicità di cui all'art. 24 del d.lgs. 152/2006, contestualmente al deposito della documentazione ammnistrativa anche presso l'Autorità Competente per la V.I.A. di cui alla l.r. 5/2010, il Soggetto proponente deve provvedere alla pubblicazione dell'avviso al pubblico su un quotidiano nazionale. Entro 45 gg dalla pubblicazione i soggetti interessati hanno facoltà di inviare osservazioni al progetto che devono essere tenute in considerazione nell'ambito delle valutazioni effettuate.

2. Procedura di bonifica di competenza regionale

Qualora siano previste opere di cui agli Allegati A e B della l.r. 5/2010, le conseguenti valutazioni ambientali sono svolte nella medesima istruttoria tecnico/amministrativa di approvazione dei progetti di bonifica relativi ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

Gli elaborati devono essere redatti secondo le indicazioni del comma 3) dell'All. VII della Parte Seconda del 152/2006 e con i contenuti minimi previsti dall'art. 22 del d.lgs. medesimo – con la sintesi non tecnica.

La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di bonifica effettua l'esame contestuale della valutazione degli impatti ambientali generati dalle attività degli impianti di cui agli Allegati A e B della l.r. 5/2010 prevedendo il coinvolgimento degli Enti competenti.

Gli esiti della conferenza sono assunti nell'atto di approvazione del progetto di bonifica.